



COMUNE DI FRONTONE
Provincia di Pesaro e Urbino
Piazza del Municipio, 19 61040 Frontone
tel.: 0721/786107 fax: 0721/786154
PEC: comune.frontone@emarche.it

COD. 41018

DELIBERAZIONE O R I G I N A L E DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20	Oggetto:	APPROVAZIONE PEF 2026-2029 IN APPLICAZIONE DEL MTR-3 ARERA - MODIFICA REGOLAMENTO TARI E DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026 -.
Data 28-07-26		

L'anno duemilaventisei, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 18:30, convocato nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

=====

TAGNANI DANIELE	Presente	BORGHESI MARIO	Presente
PAVONI ALICE	Presente	OLIVO ERICA	Presente
CENCETTI ENRICO	Assente	VIVANI MATTEO	Assente
ROCCEGGIANI ALESSIA	Presente	TORAZZI DAVIDE	Presente
VITI CLAUDIO	Presente	BAFFIONI DIEGO	Assente
CASACCIA LETIZIA	Assente		

=====

Presenti n. 7 Assenti n. 4

Partecipa alla seduta il Vice Segretario D.SSA Briscolini Romina

Il Presidente TAGNANI DANIELE in qualità di SINDACO
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

PAVONI ALICE
BORGHESI MARIO
TORAZZI DAVIDE

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla la tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale ha abolito, con decorrenza del 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, la quale attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 14 del 03.07.2026 recante "Approvazione proposta di predisposizione dei PEF 2026-2029 in applicazione del MTR-3 ARERA";

VISTO l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

TENUTO CONTO che, in base all'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Ente territorialmente competente (EGATO) e approvato dall'ARERA;

VERIFICATO che nella Provincia di Pesaro e Urbino è presente e operante l'Ente di Governo dell'Ambito, previsto dal D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale svolge le funzioni indicate dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

TENUTO CONTO che il Piano Finanziario 2026-2029 validato da ATO Rifiuti Ambito Territoriale ottimale 1 di Pesaro e Urbino, trasmesso in data 10.07.2026 con nota prot.709 assunto al nostro protocollo al numero 4070, come successivamente integrato in data 15.07.2026 con nota prot.n.765 assunta al nostro prot.4027, è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- Allegato 1 – Criteri parametri ETC
- Allegato 2 - Parametri ETC
- Allegato 3 – Relazione di accompagnamento
- Allegato 4 – Tool di Calcolo MTR-3 2026-2029
- Allegato 5 – Deliberazione ATA n.14 del 03.07.2026 Approvazione PEF2026-2029
- Allegato 6 – Tariffe TARI 2026
- Allegato A1 – Relazione del Comune di Frontone
- Allegato A2 – Relazione del Gestore Marche Multiservizi S.P.A.

RITENUTO per quanto sopra, di prendere atto conseguentemente del Piano finanziario, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, con i relativi allegati, i quali devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

TENUTO CONTO, inoltre, che il costo del Piano finanziario rispetta il limite di crescita delle tariffe pari al 6,3%;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il Piano finanziario deve essere trasmesso all'ARERA da parte dell'ente territorialmente competente, secondo la tempistica e le modalità previste dalla citata norma;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione

dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, validato da ATA Rifiuti Ambito Territoriale ottimale 1 di Pesaro e Urbino;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) ed in particolare l'art. 81 comma 3 del vigente Regolamento TARI, introdotto con Delibera C.C. n.43 del 16.11.2018, che testualmente recita: *"E' altresì prevista una riduzione del 20%, per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, che abbiano una superficie tassabile superiore a 1.000 metri. Per poter beneficiare di tale riduzione l'interessato dovrà inoltrare apposita richiesta al comune entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, debitamente corredata da apposita documentazione"*;

CONSIDERATO opportuno innalzare la suddetta riduzione al 30% nell'ottica di tassare in maniera equa i locali di grandi superfici a cui non corrisponde una produzione di rifiuti proporzionale rispetto alla metratura dell'utenza;

RITENUTO quindi sostituire i seguenti articoli del vigente Regolamento TARI come di seguito:

- **ART.81 comma 3**
"3. E' altresì prevista una riduzione del 30%, per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, che abbiano una superficie tassabile superiore a 1.000 metri. Per poter beneficiare di tale riduzione l'interessato dovrà inoltrare apposita richiesta al comune entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, debitamente corredata da apposita documentazione";
- **"Art.91 RISCOSSIONE**
 - 1- *Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche tramite il soggetto gestore del servizio rifiuti, per posta semplice e per email (se comunicata dal contribuente), gli avvisi di pagamento relativi all'anno in corso.*
 - 2- *Il versamento della TARI sarà effettuato, per l'anno 2026, in numero 3 rate con scadenza il*
31 agosto – 16 ottobre – 30 novembre.
A partire dall'anno 2027 nelle seguenti date:
30 aprile in acconto
31 agosto
31 ottobre
 - 3- *Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241."*

RITENUTO inoltre opportuno disciplinare la tassazione delle attività agrituristiche e di B&B, affittacamere e simili, ai sensi dell'art 84 del vigente Regolamento TARI, come segue:

- Gli AGRITURISMI vengono assoggettati alla tariffa degli alberghi (con o senza ristorazione) applicando alla stessa una riduzione del 30% uniformandosi i comuni limitrofi ed in ossequio alla recente giurisprudenza secondo la quale la tassazione degli agriturismi deve essere inferiore alla tassazione degli alberghi in quanto è inferiore la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti;

- B&B, AFFITTACAMERE E SIMILARI vengono assoggettati alla tariffa delle utenze domestiche secondo i componenti fittizi applicati alle utenze non residenti mantenendo la riduzione del 15% prevista per le utenze domestiche non residente;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

VISTO il parere del Revisore dei Conti reso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 allegato al presente atto;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

VISTO l'articolo 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso;

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto, ai sensi delle vigenti disposizioni, del contenuto del Piano finanziario e dei documenti ad esso allegati, riportati in allegato alla presente deliberazione:
 - Allegato 1 – Criteri parametri ETC
 - Allegato 2 - Parametri ETC
 - Allegato 3 – Relazione di accompagnamento
 - Allegato 4 – Tool di Calcolo MTR-3 2026-2029
 - Allegato 5 – Deliberazione ATA n.14 del 03.07.2026 Approvazione PEF2026-2029
 - Allegato 6 – Tariffe TARI 2026
 - Allegato A1 – Relazione del Comune di Frontone
 - Allegato A2 – Relazione del Gestore Marche Multiservizi S.P.A.
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 come riportate nell'allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 6);
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal Piano finanziario;

5) di modificare il vigente Regolamento per la disciplina della TARI sostituendo gli articoli 81 comma 3 e 91 come segue:

ART.81 comma 3

“E’ altresì prevista una riduzione del 30%, per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, che abbiano una superficie tassabile superiore a 1.000 metri. Per poter beneficiare di tale riduzione l’interessato dovrà inoltrare apposita richiesta al comune entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, debitamente corredata da apposita documentazione”;

“Art.91 RISCOSSIONE

4- *Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche tramite il soggetto gestore del servizio rifiuti, per posta semplice e per email (se comunicata dal contribuente), gli avvisi di pagamento relativi all’anno in corso.*

5- *Il versamento della TARI sarà effettuato, per l’anno 2026, in numero 3 rate con scadenza il*

31 agosto – 16 ottobre – 30 novembre.

A partire dall’anno 2027 nelle seguenti date:

30 aprile in acconto

31 agosto

31 ottobre

6- *Il tributo per l’anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.”*

6) di disciplinare la tassazione delle attività agrituristiche e di B&B, affittacamere e similari, ai sensi dell’art 84 del vigente Regolamento TARI, come segue:

- Gli AGRITURISMI vengono assoggettati alla tariffa degli alberghi (con o senza ristorazione) applicando alla stessa una riduzione del 30% uniformandosi i comuni limitrofi ed in ossequio alla recente giurisprudenza secondo la quale la tassazione degli agriturismi deve essere inferiore alla tassazione degli alberghi in quanto è inferiore la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti;

- B&B, AFFITTACAMERE E SIMILARI vengono assoggettati alla tariffa delle utenze domestiche secondo i componenti fittizi applicati alle utenze non residenti mantenendo la riduzione del 15% prevista per le utenze domestiche non residente;

7) di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2026, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2026;

8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

9) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto sopra trascritto così come relazionato dal Sindaco Presidente;

DATO ATTO che tale relazione è stata registrata con sistema di trascrizione in simultanea on line che consente la fedele ed integrale memorizzazione dell'audio e del testo sul portale di servizio "trascrivi.net" nonché la pubblicazione dello stesso documento audio nell'apposita sezione del sito internet ufficiale del Comune di Frontone, dedicato all'archivio delle registrazioni digitali;

DATO ATTO altresì che la sua libera e piena conoscenza è consentita da detta registrazione e che la stessa deve intendersi qui integralmente richiamata nei relativi contenuti anche se non materialmente allegata nella trascrizione integrale;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio interessato e di ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

CON VOTO FAVOREVOLE UNANIME ESPRESSO PER APPELLO NOMINALE;

DELIBERA

Di approvare la sopra trascritta proposta di deliberazione;

SUCCESSIVAMENTE

VISTO l'art.134, comma 4, D.Lgs. n.267 del 18.8.2000;

PROCEDUTO a separata votazione unanime e favorevole espressa nella forma di Legge

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 267 del 18.08.2000.

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del 17-07-2026

Oggetto: APPROVAZIONE PEF 2026-2029 IN APPLICAZIONE DEL MTR-3 ARERA - MODIFICA
REGOLAMENTO TARI E DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026 -.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO**
CATENA EMILIANO

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (ART.49, D. Lgs.N. 267/2000)

Visto, si esprime parere favorevole
e si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'art.49,
del D. Lgs. n. 267/2000 per l'assunzione dell'impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CATENA EMILIANO

=====

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
TAGNANI DANIELE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Briscolini Romina

=====

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 31-07-26

li, 31-07-26

IL INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
Briscolini Romina

=====

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 28-07-2026

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000);

Li, 28-07-2026

IL INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
Briscolini Romina